
COMUNE DI MORGEX



COMMUNE DE MORGEX

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali	3
Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	4
Art. 4 – Notificazione preventiva al garante	5
CAPO II – Soggetti	6
Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati personali	6
Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati personali	6
Art. 7 – Sistema di videosorveglianza	6
Art. 8 – Personale autorizzato ad accedere alla sala operativa della Polizia Locale	7
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave	7
CAPO III – Trattamento dei dati personali	7
Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali	7
Art. 11 – Obblighi degli operatori	8
Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia	8
Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta	9
Art. 14 – Diritti dell'interessato.....	9
CAPO IV – Misure di sicurezza	10
Art. 15 – Sicurezza dei dati personali	10
Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi	11
Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza.....	11
Art. 18 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi.....	12
CAPO V – Norme finali	12
Art. 19 – Norma di rinvio	12
Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale.....	12.A

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali (e la protezione dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento) acquisiti mediante l'uso dell'impianto di videosorveglianza attivato sul territorio comunale - collegato ai sistemi informatici delle Forze dell'ordine - nel quadro del sistema di videosorveglianza gestito dall'operatore incaricato dal Comune di Morgex - società in house della Regione Valle d'Aosta.
2. Il presente Regolamento garantisce che l'utilizzo dell'impianto si svolga per l'espletamento delle finalità istituzionali di cui all'art. 3 del presente regolamento per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
 - b. per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 1;
 - c. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso il server della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
 - d. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione di dati personali;
 - e. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dei dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - f. per "titolare", il Comune di Morgex, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - g. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

- h. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
- i. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- j. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 –Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Le finalità del suddetto impianto sono:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare;
 - prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza di per sé esercita;
 - la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
 - l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
2. Le finalità istituzionali dell'impianto di cui al precedente comma sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.
3. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite

o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.

5. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
7. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 4 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

CAPO II – Soggetti

Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati personali

1. Il Comune, in persona del Sindaco, legale rappresentante dell'ente, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. Il Sindaco, in qualità di Titolare:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c. individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili del trattamento dei dati personali;
 - d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
 - e. vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il responsabile del trattamento è il gestore dell'impianto di videosorveglianza, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Responsabile del trattamento ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento. Il Responsabile si uniforma alle istruzioni di dettaglio eventualmente impartite dal Titolare del trattamento, Sindaco del Comune di Morgex.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
4. Gli ulteriori compiti affidati al Responsabile al trattamento devono essere specificati per iscritto nei limiti della normativa vigente.

Art. 7 – Sistema di videosorveglianza

1. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da un server fornito dal gestore dell'impianto e visualizzate su monitor degli addetti Vigili urbani, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
2. Lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentite previa autorizzazione del Responsabile del trattamento/ gestore dell'impianto di videosorveglianza.
3. Gli incaricati preposti alla Vigilanza urbana del Comune di Morgex o a funzioni di polizia giudiziaria custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali dove sono presenti i monitor, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi nell'ambito delle competenze loro affidate quali preposti alla Vigilanza urbana del Comune di Morgex.

Art. 8 – Personale autorizzato ad accedere alla sala operativa della Polizia Locale

1. Possono essere autorizzati all'accesso al locale operativo della Polizia Locale gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali della Polizia Locale del Comune di Morgex, il titolare dei dati e il personale del locale comando dei Carabinieri, per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi siano comunicati per iscritto al Comune e al gestore dell'impianto.
2. Il Responsabile del trattamento/gestore dell'impianto vigila sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile del trattamento e agli incaricati Vigili urbani, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria, con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema e devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e dei Responsabili del trattamento.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III – Trattamento dei dati personali

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 3, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati non effettueranno riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da un server fornito dal gestore dell'impianto, registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 3 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici e tale documentazione conservata agli atti dal Titolare del dato. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il gestore del sistema, in relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, garantisce che, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale distruggano quelle già registrate in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art.3, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi

espressamente autorizzate e le Forze dell'ordine, con particolare riguardo al locale Comando dei Carabinieri.

3. Qualora le Forze dell'ordine, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dal Codice, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
3. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione posta a fondo pagina del sito web www.comune.morgex.ao.it denominata "Privacy".

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. In particolare l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di esser informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere dal responsabile, senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi (30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni utili ad un integrale riscontro sono particolarmente complesse):
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano la comunicazione in forma ineleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Per ogni richiesta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo può essere chiesto all'istante, ve non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, stabilito dalla Giunta comunale.
4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
5. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
7. La Giunta comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.
8. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; questi dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV – Misure di sicurezza

Art. 15 – Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto delle norme di attuazione del medesimo Regolamento UE 679/2016.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono gestiti tramite server in locale non accessibile al pubblico.

3. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile del trattamento dei dati e degli incaricati addetti al Servizio di Polizia Locale si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile del trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune e alla ditta fornitrice della manutenzione dell'impianto nei limiti strettamente necessari;
 - all'interessato, debitamente autorizzato ai sensi dell'art.14 del presente Regolamento.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (informatico), conservato dal Responsabile- gestore dell'impianto.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 18 – Comunicazione dei dati personali a soggetti terzi

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati diversi dall'interessato è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V – Norme finali

Art. 19 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.
2. Il presente Regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, e, in caso di variazioni delle normative in materia, per principio di gerarchia delle fonti normative, deve essere aggiornato e trasmesso nuovamente al Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione per giorni quindici all'Albo pretorio on-line della deliberazione consiliare di approvazione - di cui costituisce allegato sostanziale – e viene raccolto sul sito istituzionale www.comune.morgex.ao.it nella sezione Regolamenti.

Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.
2. In particolare si applica l'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.